

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2017, N. 8

**Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-
Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-
Poza e Vigo di Fassa-Vich^{1 2}**

CAPO I
Istituzione del Comune
di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan

Art. 1 (Fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018 il Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich.³

¹ In B.U. 31 ottobre 2017, n. 44 – Numero Straordinario n. 1

² La Corte costituzionale con la Sentenza n. 210 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4 nella parte in cui utilizza la denominazione "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan" anziché quella di "San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, e questo anche per quanto riguarda il titolo della legge stessa. La citata declaratoria di incostituzionalità è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° serie speciale n. 47 del 28 novembre 2018 e sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 6 dicembre 2018, n. 49.

³ Vedi nota n. 2.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich.⁴

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pozza di Fassa-Poza alla data di estinzione.⁵

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2 (Capoluogo e sede del Comune)

1. La sede legale del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan è situata nell'abitato di Pozza di Fassa-Poza, che costituisce il capoluogo del Comune.⁶

⁴ Vedi nota n. 2.

⁵ Vedi nota n. 2.

⁶ La Corte costituzionale, con la Sentenza n. 210 del 2018, ha dichiarato, al punto 2, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 2, comma 1, dell'art.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3 (Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich.⁷

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

3, comma 1, dell'art. 6, comma 1, dell'art. 9, commi 2 e 3, dell'art. 10, comma 1, dell'art. 12, dell'art. 13 nonché dell'art. 14 della presente legge, nella parte in cui è stata utilizzata la denominazione "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan" anziché quella di "San Giovanni di Fassa-Sèn Jan". La citata declaratoria di incostituzionalità è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° serie speciale n. 47 del 28 novembre 2018 e sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 6 dicembre 2018, n. 49.

⁷ Vedi nota n. 6.

Art. 4 (Beni di uso civico)

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

CAPO II
Disposizioni transitorie

Art. 5 (Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data di estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 6 (Organizzazione amministrativa provvisoria)

1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione

amministrativa provvisoria del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.⁸

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7 (Regime degli atti)

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8 (Mobilità del personale)

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9 (Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale)

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni originari. Nelle

⁸ Vedi nota n. 6.

circostrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, mediante approvazione di testo conforme da parte di entrambi i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan.⁹

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.¹⁰

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Pozza di Fassa-Poza vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Art. 10 (Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2018.¹¹

⁹ Vedi nota n. 6.

¹⁰ Vedi nota n. 6.

¹¹ Vedi nota n. 6.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

Art. 11 (Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo)

1. Salva diversa previsione dello statuto, al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

Art. 12¹² (Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello intermedio.

Art. 13¹³ (Esercizio provvisorio)

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina

¹² Vedi nota n. 6.

¹³ Vedi nota n. 6.

vigente. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2017 dei Comuni originari.

Art. 14¹⁴ (Norma di rinvio)

1. A seguito del processo di fusione, al Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan sono riconosciuti i contributi previsti dall'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 176 di data 9 settembre 2015.

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹⁴ Vedi nota n. 6.